



Venezia, 05-08-2022

Prot. nr. 353407

Alla Consigliera comunale Monica Sambo

e per conoscenza

Alla Presidente del Consiglio comunale

Ai Capogruppo consiliari

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Vicesegretario Vicario

GIUNTA COMUNALE
ASSESSORE MASSIMILIANO DE MARTIN

*Urbanistica
Edilizia privata
Ambiente*

Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 608 inviata il 12-07-2022 con oggetto Associazione Dingo senza fondi : gatti e animali veneziani a rischio.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si relazione quanto segue.

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 c.c., esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.

La Legge Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" prevede all'art. 2 che:

1. il controllo della popolazione dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali; [...]

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo;

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

L'art. 4 della legge sopra citata, come riformulata dalla legge n. 296/2006 e n. 244/2007 prevede le competenze dei comuni in materia di tutela dei gatti: nello specifico, i Comuni, singoli o associati, devono provvedere a gestire i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile.

La legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" prevede all'art. 16 "Protezione dei gatti", che:

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.

2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.

3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.

4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unita' locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti. [...]

6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio. Il Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria e sul Benessere degli Animali all'art. 14 riporta quanto già disposta dalla l. n. 281/1991 e dalla l.r. 60/1993.

Da tale analisi normativa si può evincere, quindi, che:

- al Comune spettano: la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali; la gestione dei gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati; l'individuazione nel suo territorio, sentita la Unita' locale socio-sanitaria competente, di appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti;
- all'Azienda ULSS spetta: l'identificazione delle colonie feline, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite nelle colonie;
- le Associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute, l'igiene e le condizioni di sopravvivenza, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e con il Comune; possono gestire i gattili sanitari tramite convenzione stipulata con il Comune.

Dalla lettura degli articoli sopracitati, inoltre, si desume che i tre soggetti coinvolti nella tutela dei gatti (Comune, Azienda Ulss e associazioni protezionistiche) devono svolgere tale compito in sinergia tra loro. Per tale ragione, il Comune nel corso degli anni ha svolto svariate interlocuzioni coinvolgendo l'Azienda ULSS e le associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all'albo regionale (ENPA e Dingo), al fine di migliorare e coordinare l'attività da svolgere.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopracitata, il Comune ha dato in gestione all'associazione DINGO il gattile sanitario sito in Malamocco, corrispondendo, per l'anno in corso, una somma pari a € 63.000.

Infine, a breve verrà emesso un bando per l'erogazione di contributi per la cura delle colonie feline del Comune di Venezia rivolto ad Associazioni/Enti protezionistiche iscritte all'albo regionale.

L'importo complessivo che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per tale contributo è di € 16.000,00.

La somma verrà suddivisa proporzionalmente fra i richiedenti aventi titolo in relazione al punteggio ottenuto sulla base dei criteri individuati nel bando.

Massimiliano De Martin